



CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 152 del 21/12/2023

OGGETTO: Individuazione organismi, enti e società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Avigliano (G.A.P.) - Esercizio 2023.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventuno**, del mese di **dicembre**, alle ore **12:30**, nella sede dell'Ente sotto la presidenza del **Sindaco MECCA Giuseppe**, si è legalmente riunita la Giunta Comunale *in modalità mista – presenza e videoconferenza – ai sensi del Regolamento Comunale per lo svolgimento in videoconferenza del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Giunta Comunale, approvato con DCC n. 7 del 28.03.2022.*

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano essere presenti i Signori:

	presente	assente.
MECCA GIUSEPPE - SINDACO	X	
DE CARLO NICOLA - VICE SINDACO	X	
CLAPS MARIANNA - ASSESSORE	X	
D'ANDREA FEDERICA - ASSESSORE	X	
LOVALLO LEONARDO - ASSESSORE		X
SALVATORE ANGELA MARIA - ASSESSORE	X	
presenti	5	
assenti	1	

Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Clementina Gerardi che, in funzione delle competenze di cui all'art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000 e mediante appello nominale, identifica "a video" i partecipanti collegati telematicamente all'applicativo attivato e attesta la partecipazione dei componenti della Giunta, nonché il rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità.

Il **Sindaco**, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che sulla presente deliberazione ha espresso *parere favorevole*:

- il **Responsabile del Settore II** in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il **Responsabile del Settore II** in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;

Premesso che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

che l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs 118/2011), e in particolare:

- il **punto 1** che definisce il bilancio consolidato come un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "*gruppo amministrazione pubblica*", al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso; il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività, e rappresenta lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione;
- il **punto 2** che definisce "*gruppo amministrazione pubblica*" l'insieme degli enti, degli organismi strumentali e delle società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica;
- il **punto 3** che disciplina le attività preliminari per la predisposizione del bilancio consolidato;

Dato atto che ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Considerato che i due elenchi di cui ai precedenti punti A) e B) insieme ai relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;

Rilevato che nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito web del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 29.09.2017 con cui è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 21/12/2023 di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Avigliano detiene partecipazioni, dirette o indirette, ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, con cui non è stata riscontrata, a seguito della stessa, la necessità e l’obbligo di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Dato atto che il Comune di Avigliano detiene partecipazioni al capitale dei seguenti soggetti:

Partecipazioni in Enti e Società
Acquedotto Lucano S.p.A.
GAL PERCORSI s.r.l.
Associazione Casa di Riposo Sacra Famiglia
Associazione Asilo Infantile "E. Gianturco"
Fondazione E. Gianturco
ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.
P.P.A.L. Soc. Cons. a r.l. (in liquidazione)

Considerato che:

- il testo originario del D.Lgs. n. 112/2017, art. 4, comma 3, testualmente recitava: “*le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile*”;
- il testo originario del D.Lgs. n. 117/2017, art. 4, comma 2 prevedeva che: “*non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16*

febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima”;

Dato atto che il D.L. 135/2018 (Decreto semplificazioni), in sede di conversione, con l'art. 11-sexies (Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore) ha modificato i richiamati artt. 4 del D.Lgs. n. 112 e 117/2017, aggiungendo all'art. 4 comma 3 del 112/2017 *“ad eccezione delle associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi norma di controllo da parte di quest'ultima”* e all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 *“Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima”*, decretando, di fatto che, **la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione di tali enti non determina sic et simpliciter la costituzione automatica di una forma di controllo da parte dell'ente pubblico;**

Rilevato che dal resoconto della riunione della commissione Arconet del 17 luglio 2019 in risposta a specifico Quesito dell'ANCI, relativo alla tematica del controllo sopra descritta, la stessa Commissione ha formulato la seguente risposta: *“si prende atto che, in forza della previsione normativa dell'art. 11 sexies del D.L. 135/2018, convertito in Legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, per le Fondazioni ex Ipab (derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell'ente pubblico. Ciò premesso permane un multistrato normativo che richiede, al fine di verificare se una ex Ipab deve essere inclusa o meno nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), l'attento esame dell'atto costitutivo e dello statuto al fine di verificare se, fermo rimanendo che la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione non si configura quale controllo pubblico per le fondazioni ex IPAB facenti parte del terzo settore, sussista almeno una delle altre condizioni previste dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 e successive correzioni e integrazioni (ad esempio l'obbligo di ripianare i disavanzi)”*.

Considerato che Associazione Casa di Riposo “Sacra Famiglia” e Associazione Asilo Infantile “E. Gianturco” sono, entrambe, associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab;

- Rilevato** dalla lettura degli atti costitutivi e degli statuti dei soggetti *Associazione Casa di Riposo "Sacra Famiglia"* e *Associazione Asilo Infantile "E. Gianturco"* che non è ravvisabile, per entrambe, da parte del Comune di Avigliano una situazione di controllo, così come prevista dal principio contabile applicato 4/4 e definita dall'art. 11-ter, comma 1, del D.Lgs 118/2011 tale da comportare una loro inclusione nell'Elenco "A" - Enti componenti il Gruppo di Amministrazione Pubblica del Comune di Avigliano;
- Ritenuto** **che** i soggetti *Associazione Casa di Riposo "Sacra Famiglia"* e *Associazione Asilo Infantile "E. Gianturco"* non debbano rientrare nell'Elenco "A" - Enti componenti il Gruppo di Amministrazione Pubblica del Comune di Avigliano;
- Ritenuto,** pertanto, di definire conseguentemente, come di seguito, l'elenco inerente gli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) e gli enti da considerare nel Bilancio consolidato del Comune di AVIGLIANO per l'anno 2023:

**Elenco "A" - Enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica
del Comune di AVIGLIANO per l'esercizio 2023**

Partecipazioni societarie
Acquedotto Lucano S.p.A.
GAL PERCORSI s.r.l.
Piani e programmi di Azione Locale (P.P.A.L.) Società consortile a.r.l.
Fondazione E. Gianturco
ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.
P.P.A.L. Soc. Cons. a r.l. (in liquidazione)

- Verificata** nei prospetti sotto riportati, la rilevanza o meno della partecipazione detenuta, ai fini dell'inserimento nel perimetro di consolidamento, in ragione di quanto disposto dal principio contabile applicato 4.4 del D.Lgs. n. 118/2011 "Bilancio Consolidato", sulla base dei dati di bilancio dell'anno 2022 a ciascuno riferiti, ai fini dell'inclusione nel perimetro di consolidamento:

Analisi PERIMETRO di CONSOLIDAMENTO del Comune di Avigliano - Anno 2023

Parametri	Comune	3%	ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.	Quota di partecipazione	Consolida	Note
<i>Totale Attivo</i>	39.619.717,44	1.188.591,52	227.713.059,00	1,12%	SI	da consolidare per il superamento dei 3 parametri
<i>Patrimonio Netto</i>	20.607.009,43	618.210,28	32.500.736,00		SI	
<i>Ricavi</i>	9.626.198,54	288.785,96	127.438.157,00		SI	

Parametri	Comune	3%	GAL PERCORSI srl	Quota di partecipazione	Consolida	Note
<i>Totale Attivo</i>	39.619.717,44	1.188.591,52	1.691.702,00	1,60%	SI	da consolidare per il superamento di 1 dei 3 limiti
<i>Patrimonio Netto</i>	20.607.009,43	618.210,28	194.111,00		NO	
<i>Ricavi</i>	9.626.198,54	288.785,96	223.754,00		NO	

Parametri	Comune	3%	P.P.A.L. Soc. Cons. a r.l.	Quota di partecipazione	Consolida	Note
<i>Totale Attivo</i>	39.619.717,44	1.188.591,52	-	9,55%	NO	Ente in liquidazione
<i>Patrimonio Netto</i>	20.607.009,43	618.210,28	-		NO	
<i>Ricavi</i>	9.626.198,54	288.785,96	-		NO	

Parametri	Comune	3%	Fondazione Gianturco	Quota di partecipazione	Consolida	Note
Totale Attivo	39.619.717,44	1.188.591,52	250.040,73	25,00%	NO	da non consolidare
Patrimonio Netto	20.607.009,43	618.210,28	180.589,97		NO	
Ricavi	9.626.198,54	288.785,96	30.000,00		NO	

Parametri	Comune	3%	ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.	Quota di partecipazione	Consolida	Note
Totale Attivo	39.619.717,44	1.188.591,52	3.018.071,00	0,232%	SI	Da consolidare per il superamento dei 3 parametri
Patrimonio Netto	20.607.009,43	618.210,28	1.772.587		SI	
Ricavi	9.626.198,54	288.785,96	2.708.143,00		SI	

Preso atto che, da quanto detto, i soggetti da includere nel perimetro di consolidamento sono quelli indicati di seguito:

**Elenco "B" - Enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica
del Comune di AVIGLIANO oggetto di consolidamento nell'anno 2023**

COMPONENTI	PERCENT. (%) PARTECIPAZIONE	RILEVANZA (rilevante/non rilevante)
ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.	1,12	RILEVANTE
GAL PERCORSI srl	1,60	RILEVANTE
ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.	0,232%	RILEVANTE

che, invece, sono esclusi dal perimetro di consolidamento i soggetti indicati di seguito:

Partecipazioni societarie
Fondazione E. Gianturco
P.P.A.L. Soc. Cons. a r.l. (in liquidazione)

Rilevato che l'esclusione dal perimetro di consolidamento della P.P.A.L. Soc. Cons. a r.l., in liquidazione, è causato dalla difficoltà di reperire le informazioni necessarie al consolidamento;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

CON votazione unanime, resa nelle forme di legge

D E L I B E R A

1-Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2-Di definire il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, delle aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come previsto dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal principio applicato del bilancio consolidato, all. n. 4 al D.Lgs. n. 118/2011.

3-Di approvare l'elenco degli organismi partecipati che compongono il **gruppo Amministrazione Pubblica** del Comune di Avigliano **per l'anno 2023** come di seguito indicato:

**Elenco "A" - Enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica
del Comune di AVIGLIANO per l'esercizio 2023**

Partecipazioni societarie
Acquedotto Lucano S.p.A.
GAL PERCORSI s.r.l.
Fondazione E. Gianturco
ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.
P.P.A.L. Soc. Cons. a r.l. (in liquidazione)

4-Di approvare l'elenco degli organismi partecipati compresi nell'**area di consolidamento** del Comune di Avigliano per l'anno 2023, nel modo di seguito indicato:

**Elenco "B" - Enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica
del Comune di AVIGLIANO oggetto di consolidamento nell'anno 2023**

COMPONENTI	PERCENT. (%) PARTECIPAZIONE	RILEVANZA (rilevante/non rilevante)
ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.	1,12	RILEVANTE
GAL PERCORSI srl	1,60	RILEVANTE
ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.	0,232%	RILEVANTE

5-Di individuare, come da elenco innanzi riportato, le società e gli enti componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di AVIGLIANO definendo il perimetro e l'ambito di consolidamento da applicarsi per il Bilancio consolidato 2023, nella cui nota integrativa viene inserita la versione definitiva dei due elenchi citati, in base e in conseguenza della ricognizione realizzata sulla base dei criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126.

6-Di dare mandato al Responsabile del Servizio finanziario affinché comunichi alla società Acquedotto Lucano spa, al GAL Percorsi srl e ad Asmel Consortile soc.con. a r.l. di essere compresi nel perimetro di consolidamento e, quindi, la loro inclusione nel bilancio consolidato 2023 del Comune di Avigliano.

7-Di dichiarare il presente atto, causa l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SINDACO
MECCA Giuseppe

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Clementina Gerardi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il 28/12/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e della vigente normativa in materia di pubblicazione degli atti

Dalla Residenza Municipale, li 28/12/2023

IL Segretario Generale
Dr.ssa Clementina Gerardi

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Avigliano 28/12/2023

IL Segretario Generale
Dr.ssa Clementina Gerardi